



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Milano

Sezione Quarta Penale

Composto dai Signori:

Dott.	MARIA GRAZIA BERNINI	Presidente
Dott.	ROSA LUISA POLIZZI	Consigliere EST.
Dott.	GABRIELLA CAPITANIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contro

PITITTO MARIO nato a MILETO (CZ) il 01-08-1945 - APPELLANTE
- OBBLIGO DI FIRMA

*detenuto P.A.-C. c/o C.C. S. Vittore Orlandino
dal 1/5/10* **PRESENTE**

residente a .

domicilio eletto

domic. dich. MILANO - VIALE UMBRIA 50

Imputato di : ARTT. 81 CPV.-110 C.P.-73 CO.1 E 6-80 CO.2 D.P.R. 309/90
commesso in MILANO E ALTROVE, FINO in data 29-07-1995

Difeso da: Avv.BRUNO NASCIMBENE Foro di MILANO - Avv.MARINA
SILVIA MORI Foro di MILANO - ENTRMBI CON STUDIO IN VIA VINCENZO
BELLINI NR. 12

N.
MOD. 2/A/SG

N. 1200
della sentenza

286/2008
del Reg. Gen.le. App.

6007/1995
Reg. Notizie di Reato

UDIENZA
del giorno

12-04-2010

Depositata
in Cancelleria

11.5.2010

Il Cancelliere

IL CANCELLIERE ES
Dot. Luigi Corbelli

Estratto esecutivo a

Procura Generale

Proc. Rep. c/ Trib. di

il

Ufficio corpi di reato di

Estratto alla Prefettura il

il

Estratto art.15/27 D.M. 334
al P.M. c/o Trib. di

il

Il Cancelliere

Redatta scheda

il

Il Cancelliere

Art.
Campione penale

APPELLANTE

avverso la sentenza del Tribunale di MILANO 227/1997 del 14-07-1998

con la quale veniva condannato, alla pena di:
ANNI 21 DI RECLUSIONE E LIRE 100.000.000 DI MULTA;
PENE ACCESSORIE; LIBERTA' VIGILATA PER DURATA NON INFERIORE AD ANNI 3;
CONFISCA DI QUANTO IN SEQUESTRO;
PER IL REATO DI DETENZIONE ED IMPORTAZIONE ILLECITE DI SOSTANZA
STUPEFACENTE DEL TIPO EROINA AGGR. CONT. IN CONCORSO.

per i_reat_:

PITITTO MARIO ARTT. 81 CPV.-110 C.P.-73 CO.1 E 6-80 CO.2 D.P.R. 309/90 commesso in
MILANO E ALTROVE, FINO in data 29-07-1995.

In esito all'odierno dibattimento,

Sentita la relazione del Sig. Consigliere Dott. ROSA LUISA POLIZZI

Sentit.....imputat.....

il Pubblico Ministero Dott.....DE PETRIS.....

il Difensore Avv. BRUNO MASCIMBENE e ASS. MARINA SILVIA MORI,

i quali concludono come da verbale d'udienza.

- MOTIVI DELLA DECISIONE -

Con sentenza 14.7.1998 il Tribunale di Milano condannava in contumacia Pititto Mario alla pena di anni 21 di reclusione ed euro 100 milioni di multa (oltre alle sanzioni interdittive di legge) giudicandolo colpevole dei reati di cui agli artt. 81 cpv, 73, I e IV comma, 89 cpv DPR 309/90, in relazione alla importazione, in data 29.7.95, dalla Turchia di kg 29,500 di eroina (assorbito in tale addebito quello di tentata importazione di parte dell'eroina dei kg .111 sequestrati in Turchia il 27.5.95).

Il 10.5.99 la Corte di Appello di Milano dichiarava l'inammissibilità dell'appello proposto dal difesa di Pititto, priva della procura speciale ad impugnare (all'epoca prescritta).

Il 3.7.00, su ordine/mandato di arresto internazionale emesso dalla Procura della Repubblica di Milano, il Pititto veniva arrestato in Spagna .

La procedura estradizionale aveva corso, nonostante l'opposizione del Pititto il quale veniva estradato in Italia il 20.7.2001.

Il 10.9.2001 la Corte d'Appello di Milano rigettava la richiesta di remissione in termini a proporre appello, proposta il 30.7.2001 dalla Difesa e in data 20.12.2002 anche la S.C. respingeva il ricorso proposto avverso tale ordinanza reiettiva

Il Pititto ricorreva alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo che, dichiarato ricevibile il ricorso, in data 12.6.2007 respingeva l'eccezione sollevata dal Governo italiano in ordine al mancato esaurimento delle vie di ricorso interne; non ravvisava fatti o circostanze tali da dimostrare inequivocabilmente una qualche conoscenza dell'azione giudiziaria a suo carico e nemmeno dunque una precisa volontà del Pititto di sottrarsi e non comparire in giudizio (né veniva considerata significativa l'assenza del Pititto all'indirizzo del domicilio ovvero il fatto che due avvocati da lui nominati in altro procedimento avessero avuto accesso ad un documento dal quale risultava la pendenza a carico del loro cliente di altro procedimento penale).

La Corte Europea ravvisava la violazione dell'art. 6 CEDU, per essere stata dichiarata ingiustamente la contumacia del ricorrente , senza possibilità per quest'ultimo di ottenere,

che un Tribunale *decidesse nuovamente*, dopo averlo sentito nel rispetto del diritto alla difesa.

Quanto al danno ed al prospettato diritto al risarcimento la Corte di Strasburgo ha affermato che l'accertamento della violazione costituisce di per sé una sufficiente equa soddisfazione del danno.

In data 19.7.2007 La Corte d'Appello di Milano sez Quinta restituiva l'appellante – che sarebbe stato poi scarcerato per decorrenza dei termini di custodia cautelare il successivo 08.08.2007 – nei termini per proporre appello e, conseguentemente, il 9.10.2007 gli veniva notificato l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado.

La Difesa appellante sostiene la mancanza della valida costituzione del rapporto processuale e pertanto chiede, ai sensi dell' art. 604 co. 4 CPP, l'annullamento delle sentenza con rinvio al GUP presso il Tribunale di Milano , stante la nullità ex art. 179 CPP verificatasi nel corso dell'udienza preliminare..

L'appellante – che segnala il proprio interesse ad un nuovo giudizio nel rispetto delle garanzie processuali con la conseguente possibilità di accedere ai riti alternativi previsti dal codice di rito – lamenta la mancata regolare costituzione di un rapporto processuale e l'assenza in atti del decreto di latitanza relativo al presente processo, nonostante l'epigrafe della sentenza di primo grado , qualificando il Pititto come "latitante" (in tale veste citato con le formalità previste dal codice di rito) .

Un'assenza questa che, sottolinea, trova riscontro nella produzione da parte del Governo italiano, nel giudizio avanti alla Corte di Strasburgo, di un decreto di latitanza invero riferibile ad un diverso procedimento (n°. 2690/95 della Procura di Padova), nell'ambito del quale altra A.G. dispose una diversa ed autonoma misura cautelare : processo poi trasmesso per competenza territoriale a Milano e sfociato in data 29.6.1999 in una sentenza assolutoria , irrevocabile per Pititto il 28.12.99.

L' assenza di un rituale decreto di latitanza nel presente processo impedirebbe di ritenere validamente intervenuta la dichiarazione di latitanza come pure rituali e valide le conseguenti notifiche effettuate solo al difensore d'ufficio, causa della disinformazione del Pititto in ordine al processo penale pendente a suo carico, censurata dalla Corte di Strasburgo.

La Difesa appellante, prospettando un dovere del Giudice nazionale di conformarsi alla decisione della Corte e di trarre le conseguenze dall'accertata violazione dell'art. 6 CEDU, su queste premesse, chiede comunque in via subordinata la rinnovazione integrale del dibattimento in appello, anche con esame degli coimputati dichiaranti Albano, Cadei, Acquaro e Jotaz.; in ulteriore subordine chiede una declaratoria di inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche .

Nel merito argomenta l'assenza di un vincolo stabile con gli altri imputati (già definitivamente condannati) come pure l'insostenibilità della qualifica del Pititto come referente del gruppo laddove, ad esempio, dalla conversazione intercettata del 13.3.95 emerge che Jotaz e Albano cercarono di nascondere al Pititto che Franchini era partito per la Turchia.

Con i motivi aggiunti la Difesa appellante ha ribadito la necessità che il processo celebrato dopo la restituzione in termini assicuri un rispetto sostanziale di tutte le garanzie dell'ordinamento, in particolare della possibilità di accesso ai riti alternativi, garanzie non integralmente assicurate dalla mera rinnovazione in grado di appello dell'istruttoria dibattimentale.

Ed argomenta che, se la sent Cost 333/2009 (intervenuta a garantire l'accesso ai riti alternativi in caso di contestazione "suppletiva "tardiva") ha affermato l'assenza di ostacoli a che il giudice del dibattimento celebri il giudizio abbreviato, il principio di non regressione del dibattimento (che ha ispirato la predetta sentenza) non può trovare applicazione, secondo l'appellante, in un caso di nullità assoluta ex art. 179 CPP che, nel caso di specie, ha viziato il decreto stesso di rinvio a giudizio (*rectius*, la notifica del medesimo atto) : da qui la richiesta di declaratoria di nullità dell'impugnata sentenza con regressione di processo e la restituzione degli atti al GIP.

Quanto alla lamentata assenza del decreto di latitanza il Procuratore Generale, richiamando la circostanza che, per intervenute disposizioni di legge, i fascicoli del P.M. (ove eventualmente il citato decreto poteva essere, in ipotesi, rimasto) fino a tutto il 1999 sono stati mandati al macero, ha prodotto un registro prelevato presso Ufficio GIP del Tribunale di Milano - ove compare l'annotazione relativa all'emissione in data 6.12.1996, di un decreto di latitanza a carico di Pititto

Ha altresì prodotto copia di un verbale di vane ricerche effettuate dalla Polizia di Stato, commissariato di Porta Ticinese di Milano, in data 21.11.1996, in seguito al

provvedimento di custodia cautelare emesso dal GIP nel p. p. 60007/5 RG -1413/96 RGGIP : da tale verbale si evince che il personale di Polizia, officiato delle ricerche del Pititto , “abitante in Milano via degli Etruschi 6 o in Cozzo (PV) via Mortara 5”, aveva proceduto vanamente alle ricerche del predetto presso l’indirizzo di Mortara, alle ore 6.10 del 21.11.1996 .

Ha altresì allegato il decreto di rinvio al giudizio del Tribunale, tra gli altri, del Pititto “latitante”, in data 17.1.1997, con la conclusiva ordinanza di notifica del provvedimento al medesimo appunto, si precisa ulteriormente “latitante”, nonché la notifica effettuate, come di rito, presso il difensore d’ufficio.

Ha infine prodotto l’esito dell’interrogazione alla banca dati del ministero dell’interno con riferimento al Pititto a far tempo dal marzo 1997: dal quale risultano, sino alle annotazioni di arresto per esecuzione pena come pure per provvedimento cautelare del 20.7.2001, alcuni provvedimenti custodiali da eseguire (il primo del 9.10.1999, nonché il mandato di cattura in ambito Schengen del 16.6.2000) e denunce a piede libero in stato di irreperibilità

Sulla base di tali produzioni/esibizioni il P.G. ha concluso, pur a fronte della assenza materiale del decreto in atti, non esservi elementi per ipotizzare la erroneità di documenti fidefacenti (il registro) in ordine alla esistenza del decreto medesimo.

Le parti hanno prioritariamente e tra loro diversamente argomentato in primo luogo in ordine a questioni che impegnano dottrina e giurisprudenza, vale a dire in primo luogo il tema delle ricadute delle sentenze della Corte Europea nel nostro ordinamento, profilo per cui vengono in risalto le ultime pronunzie della Corte Costituzionale in ordine alla interpretazione delle sentenze della stessa CEDU ; come pure – in concreto - il problema del contrasto tra la sentenza CEDU relativamente al ricorso del Pititto (con accertamento dell’illegittimità della dichiarazione di contumacia) e la situazione di fatto che il PG assume invece essere certa ed accertata in seguito alle produzioni di cui sopra.¹

¹ Richiamando come principi generali in materia di processi in contumacia quelli enunciati nella sentenza Sejdovic c. Italia del marzo 2006., la Corte di Strasburgo si è posta la questione di verificare se il ricorrente, pur non avendo ricevuto la notifica ufficiale del procedimento a suo carico da parte delle autorità italiane, potesse comunque aver avuto una conoscenza delle imputazioni e del processo sufficiente a consentirgli di decidere di rinunciare al suo diritto a comparire o di sottrarsi alla giustizia.

Nel caso di specie, la Corte non ha ravvisato fatti o circostanze che dimostrino inequivocabilmente una qualche conoscenza dell’azione giudiziaria da parte del ricorrente e dunque la sua precisa volontà di sottrarvisi o di non comparire in giudizio. La semplice assenza dell’imputato all’indirizzo indicato sul permesso di soggiorno o il fatto che due avvocati da lui nominati difensori di fiducia in un altro procedimento abbiano avuto accesso ad un documento che indicava che nei confronti del loro assistito era pendente un altro procedimento non costituiscono circostanze significative a questo proposito.

Con riferimento alla prioritaria eccezione di nullità assoluta proposta dall'appellante, il P.G. ha sostenuto, quale conseguenza di un rituale decreto di latitanza, la validità delle notifiche all'imputato, in quanto appunto latitante, a lui ritualmente effettate in quanto appunto latitante, ed ha escluso che si possa profilare una nullità assoluta, stante la tassatività del relativo catalogo di nullità non esteso alla violazione del diritto comunitario.

A giudizio di questo Collegio occorre in primo luogo considerare che ancora con la recente sentenza n.317/2009 del 4.12.2009 la Corte Costituzionale, ² ha affermato: << l'integrazione del parametro costituzionale rappresentato dal primo comma dell'art. 117 Cost. non deve intendersi come una sovraordinazione gerarchica delle norme CEDU – in sé e per sé e quindi a prescindere dalla loro funzione di fonti interposte – rispetto alle leggi ordinarie e, tanto meno, rispetto alla Costituzione. Con riferimento ad un diritto fondamentale, il rispetto degli obblighi internazionali non può mai essere causa di una diminuzione di tutela rispetto a quelle già predisposte dall'ordinamento interno, ma può e deve, viceversa, costituire strumento efficace di ampliamento della tutela stessa.>>

La Corte con ciò ribadisce che non vi è cessione di sovranità e nemmeno possibilità di applicazione diretta della normativa CEDU.

Al tempo stesso, tuttavia afferma che (...) << ^{La} consistenza effettiva della tutela in singole fattispecie è frutto di una combinazione virtuosa tra l'obbligo che incombe sul legislatore nazionale di adeguarsi ai principi posti dalla CEDU, nella sua interpretazione giudiziale, istituzionalmente attribuita alla Corte Europea ai sensi dell'art. 32 della Convenzione, l'obbligo che parimenti incombe sul giudice comune di dare alle norme interne una interpretazione conforme ai precetti convenzionali e l'obbligo che infine incombe sulla Corte costituzionale – nell'ipotesi di impossibilità di una interpretazione adeguatrice – di non consentire che continui ad avere efficacia nell'ordinamento giuridico italiano una norma di cui sia accertato il deficit di tutela riguardo ad un diritto fondamentale.>>

Ancor più di recente (sentenza n. 93 /2010) la Corte Costituzionale, avanzando nel senso di una interpretazione adeguatrice rispetto al Trattato e ricordando che le norme CEDU integrano quali "norme interposte" il parametro costituzionale espresso dall'art. 117

² Con la sentenza n. 317/2009 la Corte delle leggi ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 175 comma 2 CPP nella parte in cui non consentiva la restituzione del termine a proporre impugnazione avverso la sentenza contumaciale all'imputato che non avesse avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento, quando analoga impugnazione fosse stata proposta in precedenza dal difensore stesso dell'imputato.

comma 1 Cost, nella parte in cui impone la conformazione della legislazione interna ai vincoli derivanti dagli "obblighi internazionali", ha ribadito che - nel caso di eventuale contrasto tra norma interna e norma CEDU - il giudice nazionale comune deve in via preventiva, verificare la praticabilità di una interpretazione della prima conforme alla norma convenzionale, ricorrendo a tutti i normali strumenti di ermeneutica giuridica e, ove tale soluzione risulti impercorribile (non potendo egli disapplicare la norma interna contrastante), deve denunciare la rilevata incompatibilità proponendo questione di legittimità costituzionale in riferimento al parametro indicato" .

Ciò premesso e considerato, è doveroso considerare che la Corte Europea ha più volte affermato come " l'art. 6 impone ad ogni corte nazionale l'obbligo di verificare ... se, oltre ogni ragionevole dubbio, l'imputato abbia rinunciato inequivocabilmente al suo diritto a comparire al processo". E dunque ha sostenuto che non è consentito ricorrere a "presunzioni" prive di una sufficiente base fattuale.

E' stato affermato inoltre, a partire dalla sentenza Somogyi, il principio in forza del quale, in caso di censura della Corte EDU per violazione dell'art. 6 della Convenzione, unica sostanziale forma di *restituito in integrum* sia la "riapertura" del giudicato penale e la celebrazione di un nuovo processo in conformità alle norme pattizie .

L'Italia si è dotata in tal senso di uno strumento quale quello della rimessione nel termine per l'impugnazione, modificando, con la legge n. 60 del 2005³, l'art. 175, comma 2, del codice di procedura penale, norma che peraltro è già stata oggetto di reiterati interventi della Corte Costituzionale.

Non può non rilevarsi che proprio nell'applicare questa norma, la Corte di Appello di Milano ebbe ad affermare che il Pititto "non ebbe effettiva conoscenza del procedimento", valutazione dunque formulata, con le conseguenti determinazioni, *in questo* processo, dalla quale non può prescindersi e che esclude ogni presunzione meramente basata sull'esistenza di un decreto di latitanza che, emesso sul presupposto di una volontaria sottrazione del catturando al provvedimento restrittivo a suo carico, ricondurrebbe

³ Ad opera della legge 22 aprile 2005, n. 60. Il nuovo testo dell'art. 175, comma 2, c.p.p., in esito alla citata modifica, risulta del seguente tenore: «Il soggetto giudicato in contumacia ha diritto alla restituzione nel termine salvo che abbia avuto effettiva conoscenza del procedimento o del provvedimento e abbia volontariamente rinunciato a comparire ovvero a proporre impugnazione. A tal fine l'autorità giudiziaria compie ogni necessaria verifica

l'assenza al dibattimento di primo grado, e prima ancora , all'udienza preliminare, ad una sua consapevole scelta.

Se da un lato la Corte EDU ha ritenuto che Pititto – destinatario della citazione e degli avvisi secondo le formalità previste dall'art. 296 CPP – non abbia avuto conoscenza del processo , il Giudice competente a decidere sulla rimessione in termini si è analogamente pronunciato, conclusione che , una volta aperto il varco all'appello, impone coerentemente di procedere, secondo i canoni di una interpretazione conforme, ad esaminare le doglianze dell'appellante che preliminarmente riguardano il presupposto stesso della ormai travolta dichiarazione di contumacia, vale a dire il decreto di latitanza e la conseguente ritualità e validità delle notificazioni all'imputato .

Ritiene la Corte che il dato storico dell'avvenuta emissione di un decreto di latitanza, attestato dal registro esibito dal P.G., in assenza del decreto stesso, non rintracciato negli atti del processo, rappresenti, a fronte dell'eccezione formulata, solo il un punto di avvio di una verifica doverosa : verifica che attiene alla sussistenza dei presupposti che hanno legittimato l'adozione del decreto, la nomina di un difensore d'ufficio e le notifiche ai sensi dell'art. 165 CPP., con conseguente tali da incidere senz'altro sull'intervento e la difesa dell'imputato.

Considerato che il provvedimento che dichiara la latitanza presuppone il verbale di vane ricerche che - a seguito della mancata esecuzione dell'ordinanza di custodia cautelare – deve essere redatto dagli Operanti con indicazione specifica delle indagini svolte nei luoghi in cui si presume l'imputato possa trovarsi, e considerato altresì che la completezza delle ricerche, ai fini della dichiarazione della latitanza, va valutata non come riferimento a parametri prefissati ma alla condizione personale del soggetto, così da consentire al giudice, in relazione allo specifico caso in esame, di valutare l'esaustività o meno delle indagini svolte.(Cfr Cass Sez. 3, Sentenza n. 46983 del 15/10/2009), osserva la Corte che i dati rinvenuti ed acquisiti– a fronte delle citate conclusioni assunte dalla CEDU e ribadite dal decreto di rimessione in termini – non consentono di ritenere che le ricerche siano state esaustive.

Alla stregua dell'unico verbale di polizia reperito esse hanno infatti guardato solo il domicilio di Cozzo , tralasciando ad esempio la residenza di Milano, luogo noto al quale

dovevano essere sicuramente estese per conseguire l'ampiezza sufficiente a concludere per la volontaria sottrazione del catturando.

L'assenza del provvedimento impedisce peraltro di verificare l'apprezzamento operato dal giudice di merito, posto che la dichiarazione dello stato di latitanza non è una conseguenza automatica della redazione del verbale di vane ricerche, ma presuppone una specifica valutazione di merito del giudice in ordine alla ricorrenza di una situazione di "irreperibilità volontaria" della persona ricercata. (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 41762 del 15/10/2009)

Pertanto, non potendo considerarsi validamente emesso il decreto di latitanza, manca il presupposto necessario al verificarsi degli effetti che le norme del codice di rito a tale stato attribuiscono, ivi compreso quello delle modalità di notifica degli atti ai sensi dell'art. 165 anziché dell'art. 157 CPP.

E devono rilevarsi la nullità assoluta, per violazione dell'art. 179 CPP, del decreto di rinvio dell'imputato al giudizio di primo grado e conseguentemente della sentenza gravata.

Ne consegue, in accoglimento dell'eccezione formulata con il primo motivo di gravame dalla Difesa appellante, la declaratoria di nullità, ai sensi dell'art. 604 comma 4 CPP, della sentenza impugnata.

Gli atti devono dunque essere trasmessi al GUP presso il Tribunale di Milano per quanto di competenza.

P.Q.M.

LA CORTE

Visto l'art. 604 CPP

dichiara

la nullità della sentenza emessa in data 14 luglio 1998 dal Tribunale di Milano nei confronti dell'appellante PITITTO Mario e dispone la trasmissione degli atti al GUP presso il Tribunale di Milano per quanto di competenza. Fissa in giorni cinquanta il termine per il deposito della sentenza.

Milano, 12 aprile 2010

Il Consigliere estensore

dott. Rosa L. Polizzi



Il Presidente

dott. M. Grazia Bernini

